

COMUNE DI
MILZANO

DELIBERAZIONE N. 25

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO -

L'anno **DUEMILANOVE**, addì **DICIASETTE** del mese di **APRILE** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

- 1 - **BULGARI GIOVANNI BATTISTA**
- 2 - **GELMINI GIUSEPPE**
- 3 - **BODINI FILIPPINI MICHELE**
- 4 - **LUCINI MATTIA**
- 5 - **GARIANO SARA IN ZAVAGLIO**
- 6 - **DAMIANI RICCARDO**
- 7 - **BULGARI MARIO**
- 8 - **GIUSTIZIERO MASSIMO**
- 9 - **ZAVAGLIO MIKOL**
- 10 - **BERTONI PIERANGELO**
- 11 - **PRESTINI CARLO**
- 12 - **ALBERTINELLI BIANCA MARIA**
- 13 - **MARGOTTI MARIO**

TOTALE

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
13	

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Avv. Silvio Grieco**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Bulgari Giovanni Battista**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegato Regolamento di cui all'oggetto consistente in N.14 articoli e l'allegato "A";

Considerato che la Commissione Ecologia-tutela dell'ambiente-decoro paesaggistico ha dato parere favorevole in data 07.04.2009;

Su presentazione del Regolamento dall'Assessore Giustiziero Massimo;

Dopo ampia discussione con l'intervento del Consigliere Margotti (Gruppo Consiliare "Abitare Milzano") che critica la stesura del Regolamento sostenendo che si tratta di una piccola modifica al precedente indicando, tra l'altro, diversi refusi (il Segretario Comunale comunica che i refusi verranno automaticamente corretti);

Udito l'intervento dell'Assessore Giustiziero che rispondendo al Consigliere Margotti gli fa notare come, invece, il Regolamento proposto dai Gruppi Consiliari "Abitare Milzano" e "Lega Nord Milzano" sia stato semplicemente "scaricato" dal sito di altro Comune, tanto che lo stesso non è in certi punti pertinente al territorio di Milzano e che la modifica al precedente è migliorativa;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 T.U.E.L.;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art.49 comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta del Sindaco;

Con voti favorevoli N.9, contrari N.4 (Albertinelli Bianca Maria e Margotti Mario – Gruppo Consiliare "Abitare Milzano" e Bertoni Pierangelo e Prestini Carlo – Gruppo Consiliare "Lega Nord Milzano"), astenuti N.0 resi per alzata di mano da N.13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato che consta di N.14 articoli e dell'Allegato "A";
2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con voti favorevoli N.9 contrari N.4 (Consiglieri Bertoni Pierangelo e Prestini Carlo – Gruppo Consiliare "Lega Nord Milzano" e Consiglieri Albertinelli Bianca Maria e Margotti Mario – Gruppo Consiliare "Abitare Milzano") e astenuti N.0, resi per alzata di mano da 13 Consiglieri presenti e votanti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
F.to Bulgari Giovanni Battista

Il Segretario Comunale
F.to Grieco Avv. Silvio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 1° comma T.U. 18.08.2000 n° 267)

N. 42 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **07.05.2009** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, **07.05.2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Grieco Avv. Silvio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma T.U. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Grieco Avv. Silvio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, **07.05.2009**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Micheli Rag. Domenica

COMUNE di MILZANO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Capitolo I

PREMESSA PRINCIPI E FINALITÀ

Capitolo II

Art. 1 – Generalità

Art. 2 – Rilevamento e catalogazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 – Verde pubblico

Art. 5 – Verde privato

Art. 6 – Verde agricolo

Art. 7 – Zone di particolare interesse naturalistico

Art. 8 – Procedura

Art. 9 – Tutela del patrimonio flora – faunistico

Art. 10 – Misure di protezione delle piantumazioni in aree di cantiere

Art. 11 – Vigilanza Gestione e Competenze

Art. 12 – Legislazione e Sanzioni

Art. 13 – Distanze per gli alberi e simili

Art. 14 – Conclusioni

Capitolo I

PREMESSA

L'amministrazione con questo regolamento vuole instaurare con la popolazione un rapporto diretto per la salvaguardia della vegetazione esistente sul territorio comunale.

La vegetazione riveste un ruolo di vitale importanza per il benessere quotidiano di ogni cittadino.

Oltre ad avere un importante valore estetico il verde riveste un ruolo essenziale per il miglioramento delle funzioni climatiche.

PRINCIPI E FINALITA'

Il non rispetto delle leggi e dell'ecologia ha portato effetti devastanti che sono sotto gli occhi di tutti.

Lo squilibrio dei fattori ecologici ha causato sul nostro pianeta uno stato di degrado difficilmente recuperabile.

L'impovertimento della vegetazione, l'abbattimento di alberi, elementi indispensabili alla vita, sono in grado di influire sui tre fattori ecologici essenziali: Aria Acqua Terra.

La scelta di recuperare e valorizzare le aree verdi diventa un impegno che tutti noi dobbiamo assolutamente prendere, sia nei confronti dell'ambiente che nei confronti della nostra vita stessa.

Capitolo II

Art. 1 - GENERALITA'

Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale, sia nella parte urbanizzata che in quella agricola, sia per il patrimonio verde esistente come per quello di nuova formazione.

Saranno parte integrante delle norme di attuazione del P.G.T.

Art. 2 - RILEVAMENTO E CATALOGAZIONE

Il comune istituirà in collaborazione con la Commissione Ecologica e associazioni un catasto del patrimonio verde (censimento) con la catalogazione delle specie arboree e delle rilevanze vegetali presenti.

Gli obiettivi sono:

2-1 - Rilevazione di esemplari unici per età, dimensioni, specie e collocazione.

2-2 - Individuazione di esemplari di specie arboree ed arbustive autoctone, particolarmente interessanti per le loro caratteristiche biologiche, morfologiche e fenologiche, (vedi allegato A) ed utili come riserve biogenetiche per l'approvvigionamento di semi, talee, ecc...

2- 3 - Classificazione del verde in funzione della tipologia e delle destinazioni successive .

2- 4 - Individuazione di zone di rilevante interesse naturalistico (boschetti, zone umide, scarpate,risorgive ecc...).

Art. 3 - DEFINIZIONI

3- 1 - Il territorio considerato dal presente regolamento viene suddiviso in:

Verde pubblico

Verde privato

Verde agricolo

Corsi d'acqua, fontanili, risorgive, zone umide

Aree di particolare interesse naturalistico.

Art. 4 - VERDE PUBBLICO

**4- 1 - Si intende una zona di carattere collettivo, in questa categoria sono comprese tutte le presenze di apparato verde a corredo delle strutture e dei servizi urbani ,dai viali alberati alle aiuole, dal verde protettivo al verde decorativo, (parcheggi, siepi, giardini pubblici), posti sul territorio comunale.
In caso di nuove progettazioni sarà necessario rispettare le seguenti norme:**

- **evitare che le essenze possano limitare o pregiudicare la viabilità, e la visibilità,**
- **mantenere la dovuta distanza delle essenze dalle reti di servizi (es. acqua,gas, telefono, enel, fognature);**
- **garantire una superficie libera da copertura di almeno mq 8 intorno ad ogni albero di medio ed alto sviluppo.**

Per quanto concerne la manutenzione si precisa:

4- 2 - le potature potranno essere effettuate da personale qualificato nel periodo compreso fra la fine di ottobre e quella di marzo, e mireranno all'armonico sviluppo naturale di ogni singola specie;

4- 3 - i trattamenti fitosanitaria dovranno essere affidati ad un consulente qualificato che valuterà le modalità ed i tempi di intervento, ed il principio attivo più efficace e compatibile con la tutela della salute pubblica e dell'equilibrio biologico.

4- 4 - sarà vietato l'uso delle piante per qualsiasi tipo di affissione con chiodi, legacci o altro.

Art. 5 - VERDE PRIVATO

- 5- 1 -** Per verde privato si intende quello interno agli insediamenti urbani come ville, case a schiera, condomini, ecc...
Per questi giardini e parchi si consiglia l'uso di essenze autoctone, rispettando il rapporto tra superficie disponibile e sviluppo degli alberi onde evitare successive drastiche potature di contenimento.
Particolare attenzione sarà posta alle nuove piantumazioni ed a quelle già esistenti, dovranno essere poste in modo da non arrecare danno alla visibilità e viabilità.
- 5- 2 -** Per gli esemplari di notevole interesse è fatto obbligo di richiesta all'Amministrazione Comunale per l'autorizzazione alla potatura, al taglio e/o all'estirpazione, taglio e riempimento dovranno essere concordati ed autorizzati dalla A. C. previa consulta tra Ufficio Tecnico e Commissione Ecologica.
- 5- 3 -** Qualora si rendesse necessario l'utilizzo di trattamenti fitosanitari, sarà di obbligo l'uso di prodotti compatibili con le esigenze della salute pubblica (biologici o naturali), in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice penale.
- 5- 4 -** Il materiale di scarto dopo potature, tagli di erba o altro, dovrà essere conferito all'apposita discarica autorizzata dal Comune o meglio ancora trattato per formare il compost.

Art. 6 - VERDE AGRICOLO

- In questa categoria sono comprese tutte le essenze di apparato verde, quali alberi, siepi, ceppaie, filari, coltivazioni arboree ed arbustive.
- 6- 1 -** E' vietato eliminare, distruggere, estirpare, danneggiare, tagliare (al di fuori delle modalità consentite) o minacciare in alcun modo l'esistenza dei singoli alberi, cespugli, siepi e filari.
Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
- 6- 2 -** Gli impianti di pioppeto sono delle coltivazioni arboree a ciclo produttivo ben definito, per il taglio periodico della coltivazione va fatta una normale denuncia di taglio.
Lo stesso dicasi per impianti di frutteto specializzati.
- 6- 3 -** Siepi: è consentito il parziale diradamento delle essenze presenti in siepi operando in modo tale da non alterare le proporzioni della composizione floristica esistente.
E' vietato eliminare piu' del 50 % delle essenze esistenti.
E' consentita l'eliminazione o il taglio ceduo raso della specie Robinia nella sua forma arbustiva se presente in siepe in consociazione con altre essenze.

6- 4 - E' vietato il taglio a ceduo raso e la capitozzatura delle essenze arboree protette.

Sono consentite le operazioni di potatura secondo i criteri che seguono e nei seguenti limiti:

1. nelle ceppaie e negli alberi capitozzati esistenti (gelsi e pioppi) non è consentito il taglio di rami che non abbiano raggiunto l'età di almeno tre anni (8-10 cm di circonferenza alla base).
2. E' obbligatorio che alla fine delle operazioni di potatura rimangano sulla ceppaia o sul tronco almeno tre rami giovani.

6- 5 - Gelsi: è vietato l'abbattimento di gelsi, il loro capitozzamento e la potatura invernale delle piante i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di età, consentendo solo la rimondatura e la spuntatura a sfogliatura eseguita. Sarà necessaria l'autorizzazione per estirpazione anche in caso di essiccamento naturale dei gelsi.

6- 6 - Patrimonio platanicolo: Decr. 03.09 1987 n.412 al fine di limitare la diffusione del cancro colorato del platano sono vietate le operazioni di capitozzatura e di taglio ceduo raso di soggetti sani delle suddette specie. Per i soggetti sospetti infetti dovrà essere rispettata la procedura prevista nazionale.

6- 7 - Malattie letali: nel caso la pianta venga colpita da malattia letale irreversibile, si dovrà procedere all'abbattimento seguendo la prassi necessaria a non diffondere la malattia stessa.

In particolare, l'abbattimento dovrà avvenire in periodi asciutti e freddi.

Dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata di taglio, legname e ramaglia di risulta dovranno essere allontanati su mezzi chiusi ed eliminati al più presto con incenerimento.

Particolare riguardo va posto all'uso delle attrezzature da taglio, che non dovranno essere utilizzate per interventi su altre piante sane.

Potatura e scalvatura: un'attenzione particolare verrà posta nel corso delle operazioni periodiche di potatura e scalvatura, nell'uso di attrezzi per il taglio, in quanto è possibile trasmettere malattie, soprattutto funginee, da piante ammalate a piante sane.

6- 8 - L'eventuale incenerimento dei rami di risulta delle potature dovrà essere effettuato ad almeno 20 mt da rive, scarpate e fossi, in giornate senza vento e in terreni incolti. Salvo diverse disposizioni di legge.

6- 9 - E' vietata la distruzione, l'alterazione ed il danneggiamento delle zone umide (paludi, stagni, canneti, tifeti, lanche, fontanili, lame, incolti umidi, rive, ecc. ecc.) e della loro vegetazione.

6- 10 - E' vietato eliminare o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo.

6- 11 - In caso di accertata necessità potrà essere autorizzata dall'A.C. sentito l'Ufficio Tecnico, la posa di canaline in calcestruzzo, dovranno essere rispettate le seguenti norme:

PLATANUS
NO TAGLIO!

- 1- le canaline prefabbricate qualora le esigenze irrigue lo permettano, non potranno superare lateralmente i 2/3 dell'altezza delle sponde del canale irriguo affinché rimanga una sufficiente umidità per la persistenza e lo sviluppo della vegetazione di ripa.
 - 2- l'amministrazione potrà comunque indicare i tipi di manufatto più idoneo all'ottenimento di un impatto ambientale ridotto (es. a parete con finestre o griglie nella parte superiore per l'affrancamento della vegetazione riparia ecc.)
 - 3- Lungo il percorso delle canaline, verrà ripristinata la vegetazione asportata con specie arbustive ed arboree adatte.
- 6- 12- Bonifiche agricole, bacini, irrigui, ripristini ambientali o simili, potranno essere concessi solo dopo aver sentito il parere dell'Uff. Tecnico e della Commissione Ecologica, che si avvarranno dell'eventuale contributo tecnico di specialisti in materia (Geologi, Agronomi).
 Queste modifiche morfologiche, ambientali, storico- culturali e ecologiche del territorio potrebbero causare alluvioni, frane e smottamenti nonché abbassamenti ed inquinamenti delle falde acquifere.
- 6- 13- Impatto ambientale ed insediamenti produttivi: particolare attenzione dovrà essere riservata alle costruzioni in zone agricole, (stalle, silos, barchesse, magazzini ecc...).
- La scelta dei materiali per realizzare le costruzioni sopra menzionate e la tinteggiatura delle stesse dovrà rispettare le caratteristiche di quelle preesistenti (vedi architettura rurale della padania).
- Si dovrà inoltre provvedere alla mimetizzazione dei fabbricati con filari di piante e rampicanti al fine di evitare il più possibile l'impatto ambientale. Le presenti disposizioni diventeranno parte integrante del P.G.T. e vincolanti per i richiedenti alle varie procedure.

Art. 7- ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO

- 7- 1 - Particolare attenzione va posta nei riguardi delle risorgive come fenomeni naturali che consentono l'insediamento di vegetazione macrofita e microambienti naturali condizioni necessarie per la conservazione e la proliferazione di particolari specie vegetali ed animali in via di estinzione.
- 7- 2 - Il binomio fontanile-boschetto ed area umida circostante non possono che contribuire positivamente all'incremento della diversità biologica ed ambientale della pianura coltivata.
- 7- 3 - Particolare vincolo potrà essere posto sulle piante considerate monumentali. Le piante considerate di elevato pregio naturalistico per le loro dimensioni, per le specie arboree e per particolari caratteristiche ambientali, saranno soggette alla massima tutela e quindi non sarà consentito l'abbattimento. Le potature delle suddette piante possono essere eseguite solo per la eliminazione di parti secche ed instabili.

Art. 8- PROCEDURA

- 8- 1 - In tutte le aree o zone, di cui agli articoli precedenti, per qualsiasi taglio, potatura o intervento è obbligatorio l'autorizzazione rilasciata dall'A.C.**
- 8- 2 - L'amministrazione Comunale potrà esprimersi in merito alle domande di autorizzazione di taglio, sentito il parere della Commissione Ecologica e dell'Ufficio Tecnico, con lo scopo di salvaguardare il patrimonio arboreo esistente sul territorio, per finalità paesaggistiche- ambientali, ma anche di razionale mantenimento del territorio in tema di assetto idrogeologico (ripe boscate, canali).**
- 8- 3 - L'A.C. Regolamenterà il numero delle piante da tagliare, i tempi ed i modi del taglio e della ripiantumazione, con indicate le essenze e la dimensione delle stesse da porre in sito.**
- 8- 4 - E' obbligo il mantenimento e la ricostruzione di viali alberati, filari d'alberi, siepi di recinzione ed altri consistenti elementi di verde naturale.**
- 8- 5 - La richiesta di autorizzazione al taglio, redatta su modello rilasciato dal Comune dovrà essere corredata da un estratto di mappa con indicata l'ubicazione delle essenze da sottoporre al taglio, dall'indicazione delle caratteristiche (specie e dimensioni) e dal numero delle stesse.**
- 8- 6 - La richiesta di abbattimento alberature deve essere presentata 60gg. prima dell'inizio operazioni.
Qualora entro questo termine dalla sua presentazione l'A.C. non abbia provveduto a rispondere il richiedente potrà procedere al taglio.**
- 8- 7 - Le potature ed i tagli dovranno essere effettuati nel periodo: dalla fine di Ottobre a quella di Marzo.**

Art. 9- TUTELA DEL PATRIMONIO FLORA-FAUNISTICO

La flora e la fauna verranno tutelate in particolare nelle aree già in gestione all'A.C. o acquistando, affittando, e/o convenzionandosi con i proprietari di quelle private.

Rientrano in queste aree: boschetti, stagni, risorgive, scarpate, brughiere (zone perennemente in colte) ecc... caratterizzate dalla presenza di animali come: gufi, allocchi, picchi, upupe, aironi ecc..., rettili, anfibi ed insetti nonché fiori ed erbe ormai rari se non in via di estinzione.

L'importanza della tutela di quanto sopra menzionato trova rilevanza nella funzione didattica, di sperimentazione, di studio e di ricerca che questi ecosistemi possono garantire.

Art. 10- MISURE DI PROTEZIONE DELLE PIANTUMAZIONI IN AREE DI CANTIERE

- 10- 1 - Le piante di comprovato valore esistenti su aree di cantiere di lavoro dovranno essere salvaguardate con protezioni idonee:
le protezioni saranno mantenute in buono stato per tutta la durata dei lavori, dovrà essere consentito il libero accesso alle piante per i necessari interventi di manutenzione e controllo.**

- 10- 2 - E' assolutamente vietato addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi e delle aiuole, e di eseguire scavi in prossimità delle piante. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata.
- 10- 3 - Qualsiasi danno arrecato alle piante verrà addebitato all'impresa esecutrice dei lavori ,sentita la Commissione Ecologica e Ufficio Tecnico.

Art. 11- VIGILANZA-GESTIONE E COMPETENZE

- 11-1 - La vigilanza nelle sue competenze spetta all'A.C. mediante le autorità preposte: Ufficio Tecnico, Polizia Municipale, Commissione Ecologica, coadiuvati nella loro opera dalle associazioni ambientaliste e da singoli cittadini.
- 11- 2 - E' competenza dell'A.C. far rispettare l'applicazione del seguente regolamento.
- 11- 3 - Rientra nei compiti di gestione l'effettuazione di monitoraggi, analisi ecc... come momento di verifica della situazione e di programmazione di intervento per il riassetto ed il ripristino delle situazioni considerate a rischio e/o pericolose.

Art. 12- LEGISLAZIONI E SANZIONI

- 12- 1 - Per ogni violazione delle norme presenti in questo regolamento saranno applicate tutte le leggi vigenti in materia pertinenti alla salvaguardia del verde pubblico e privato.
- 12- 2 - In particolare si evidenzia la L.R. 33 del 27.07.1977 che all'art. 17 cita: la vegetazione spontanea prodottasi nei corsi d'acqua e sui terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni, non puo' essere danneggiata o distrutta salvo quanto previsto dal precedente art. 9.
- E' VIETATA l'eliminazione della vegetazione erbacea o arbustiva mediante il fuoco l'impiego di sostanze erbicide lungo le rive dei corsi d'acqua naturali o artificiali sia perenni che temporanei, le scarpate ed i margini delle strade, le separazioni dei terreni sottostanti le linee elettriche.**
- 12- 3 - L'A.C. prevederà sanzioni definitive in base all'entità del danno (per il valore degli alberi di alto fusto si puo' fare riferimento alle prescrizioni di Polizia Forestale e della regione Lombardia) comunque eseguendo il ripristino ambientale mediante eventuali sistemazioni e impianti arborei ed arbustivi.
- 12- 4 - Se gli alberi regolamentati vengono rimossi,danneggiati o avvelenati da ignoti, il proprietario non è soggetto alla sanzione amministrativa, ma e' comunque tenuto alla sostituzione, salvo eventuale rivalsa di risarcimento, a cura del proprietario stesso,nei confronti di chi ha provocato il danno. Se non fosse possibile la sostituzione delle piante,il soggetto obbligato al ripristino e' tenuto a pagare alla A.C. una somma di risarcimento, la cui entità corrisponderà al valore degli alberi rimossi o distrutti.

L'A.C. puo' accordarsi col proprietario, affinchè questi gli ceda il diritto di risarcimento e sia la stessa A.C. a far piantare nuovi alberi nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 13 – DISTANZE PER GLI ALBERI E SIMILI

Gli alberi devono essere tenuti dal confine alle distanze stabilite da regolamento.

In difetto degli uni e degli altri si devono osservare le seguenti regole:

- 1 Tre metri per gli alberi di alto fusto:
olmi, noci, castagni, querce, cipressi, pioppi, platani e simili.**
- 2 - Un metro e mezzo per quelli di medio fusto, intendendosi per tali quelli di altezza non superiore a tre metri con diramazioni.**
- 3 - Mezzo metro per viti, arbusti, siepi e piante di non oltre due metri e mezzo di altezza.**

Le distanze suddette non si devono invece osservare in presenza di muro divisorio, (o di rete metallica) purchè le piante siano sempre mantenute al livello della sommità di recinzione.

Art. 14 - CONCLUSIONI

L Amministrazione Comunale si impegna a mettere a conoscenza la Cittadinanza delle leggi ed a promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione,consapevole del grave degrado ambientale e delle preoccupanti prospettive future il patrimonio esistente.

Si renderà necessaria oltre ad una politica di tutela anche un'azione piu' energica in materia di prevenzione e contenimento dei consumi come: minor produzione dei rifiuti,raccolte differenziate e riciclaggio degli stessi, controllo scarichi e depurazione,controllo emissioni e rumori, risparmio di acqua potabile, di territorio,di energia e minor consumo di prodotti chimici.

Tutto questo lo facciamo per noi stessi ma soprattutto per il futuro dei nostri figli.

ALLEGATO A

ELENCO DELLE ESSENZE PROTETTE : ALBERI

ACERO CAMPESTRE	(ACER CAMSTRE)
ACERO DI MONTE	(ACER PSEUDOPLATANUS)
CARPINO BIANCO	(CARPINUS BETULUS)
GELSO BIANCO	(MORUS ALBA)
GELSO NERO	(MORUS NIGRA)
ONTANO NERO	(ALNUS GLUTINOSA)
PIOppo BIANCO	(POPULUS ALBA)
PIOppo NERO	(POPULUS NIGRA)
SALICE CINERINO	(SALIX CINEREA)

COMUNE DI MILZANO

Provincia di BRESCIA

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 17.04.2009

Art. 49 d.Lgs. n.267/2000

OGGETTO PROPOSTA:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Art. 49 d.Lgs. n.267/2000

VISTO con parere favorevole.

Milzano, li 17.04.2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pettorelli Arch.Massimo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Art. 49 d.Lgs. n.267/2000

VISTO con parere favorevole.

Milzano, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
Bulgari Giovanni Battista
Bulgari / Nitti



Il Segretario Comunale

Grieco Avv. Silvio
Grieco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 1° comma T.U. 18.08.2000 n° 267)

N. 42 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **07.05.2009** all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, **07.05.2009**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Grieco Avv. Silvio
Grieco



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma T.U. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Grieco Avv. Silvio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, **07.05.2009**

IL FUNZIONARIO INCARICATO